

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 08 di

## SPAZIO AZIENDE – agosto 2015

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Agevolazioni “prima casa” e trasferimento residenza</b></p> <p><b>Sentenza CTR Lombardia</b> <b>19.5.2015, n. 2157/2015</b></p>	<p>Non costituisce causa di forza maggiore, e di conseguenza comporta la revoca delle agevolazioni “prima casa”, il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto dovuto all’assenza delle risorse finanziarie necessarie all’ultimazione dei lavori.</p>
<p><b>Finanziamenti infruttiferi ingiustificati</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>19.6.2015, n. 12764</b></p>	<p>I finanziamenti dei soci, qualora ingiustificati, possono essere considerati ricavi “in nero” con conseguente accertamento del maggior reddito in capo alla società.</p>
<p><b>Prelevamenti / versamenti tramite POS</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>1.7.2015, n. 13494</b></p>	<p>È legittimo l’accertamento induttivo effettuato ex art. 39, DPR n. 600/73, sulla base dei versamenti / prelevamenti tramite POS, carte di credito, bancomat. Tali movimentazioni, infatti, “sono paragonabili ai flussi sul c/c bancario”. Grava sul contribuente la prova contraria.</p>
<p><b>Mancanza del prospetto delle rimanenze</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>10.7.2015, n. 14501</b></p>	<p>È legittimo l’accertamento induttivo effettuato nei confronti di un imprenditore che non ha conservato il prospetto analitico delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali. Tale omissione, infatti, “generando un impedimento alla corretta analisi dei contenuti dell’inventario”, impedisce agli accertatori di ricostruire analiticamente i ricavi e determina l’inattendibilità delle scritture contabili che costituisce presupposto dell’accertamento induttivo.</p>
<p><b>Nuove detrazioni per frequenza istituti scolastici</b></p> <p><b>Legge 13.7.2015, n. 107</b></p>	<p>È stata pubblicata sulla G.U. 15.7.2015, n. 162 la Legge contenente la “Riforma della scuola” che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l’introduzione della nuova detrazione IRPEF per le spese di frequenza di “scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado ...” per un importo non superiore a € 400 per alunno / studente;</li> <li>– il riconoscimento di un credito d’imposta (pari al 65% per il 2015 e 2016 e al 50% per il 2017) per le erogazioni liberali in denaro destinate ad investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione ai fini della realizzazione di nuove strutture, manutenzione / potenziamento di quelle esistenti, ecc..</li> </ul>

## COMMENTI

### LE NOVITÀ IN TEMA DI COLLABORAZIONI A PROGETTO E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE

Con il D.Lgs. n. 81/2015, contenente la “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni ...*” è stata data attuazione ai principi della Riforma del lavoro, c.d. **Jobs Act**.

Le nuove disposizioni sono **in vigore a decorrere dal 25.6.2015**.

In particolare nell'ambito del Decreto in esame sono previste specifiche disposizioni in materia di:

- collaborazione coordinata a progetto;
- associazione in partecipazione;

di seguito esaminate.

#### SOPPRESSIONE DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO

Va preliminarmente evidenziato che il Legislatore ribadisce la **centralità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** attraverso la conferma dello stesso quale “*forma comune di contratto di lavoro*”.

Come disposto espressamente dall'art. 52 del Decreto in esame è prevista l'**abrogazione** del c.d. “**lavoro a progetto**” introdotto nel 2003 dalla Riforma Biagi.

Infatti, a decorrere **dal 25.6.2015 non è più consentito stipulare** nuovi contratti di **collaborazione coordinata a progetto**.

La relativa disciplina, contenuta negli artt. da 61 a 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003, è **abrogata** rimanendo **applicabile**, in via transitoria, **ai soli contratti in essere alla citata data** e fino alla loro naturale scadenza.

Il comma 2 del citato art. 52 stabilisce che “*resta salvo quanto disposto*” dall'art. 409, C.p.c.. A seguito della soppressione delle collaborazioni in esame quindi, **non è comunque precluso instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**.

Se, da un lato, tali rapporti non dovranno più essere supportati dalla presenza di uno specifico progetto funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, dall'altro, dovranno, comunque, **soddisfare i requisiti** insiti della collaborazione, ossia:

- **continuità**;
- **coordinazione**;
- **carattere prevalentemente personale** della prestazione di lavoro;
- **assenza** di un vincolo di **subordinazione** del collaboratore nei confronti del committente.

#### **Presunzione di subordinazione**

Con decorrenza **dall'1.1.2016**, l'art. 2 del Decreto in esame prevede una **presunzione di subordinazione** per le collaborazioni “non genuine” intendendo per tali i rapporti che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.

Rimangono **escluse** dalla riconduzione alla subordinazione le seguenti fattispecie:

- **collaborazioni su accordi collettivi** nazionali stipulati dalle confederazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, per particolari esigenze produttive / organizzative del settore;
- **collaborazioni nell'esercizio di professioni intellettuali** con iscrizione in appositi Albi professionali;


- **collaborazioni di amministratori, sindaci, revisori e figure affini**, per le attività rese in veste di componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società nonché di partecipanti a collegi e commissioni;
- **prestazioni a fini istituzionali** per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Le parti (committente e collaboratore) possono richiedere all'apposita Commissione di cui all'art. 76, D.Lgs. n. 276/2003 la **certificazione del contratto** con riferimento all'assenza dei requisiti della subordinazione sopra citati ed in particolare la mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da parte del committente.

### **Stabilizzazione dei rapporti di co.co.co. / co.co.pro.**


L'art. 54 del Decreto in esame introduce la possibilità di **stabilizzare** i rapporti di collaborazione beneficiando di una **(mini) sanatoria**.

**Dall'1.1.2016**, i committenti / datori di lavoro possono stabilizzare, ossia assumere a tempo indeterminato, i lavoratori già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e i soggetti con partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, con il vantaggio dell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

 Va sottolineato che la sanatoria in esame **non offre alcun beneficio contributivo**, rispetto agli sgravi contributivi connessi con le nuove assunzioni a tempo indeterminato (fino al 31.12.2015) disposti dalla Finanziaria 2015.

L'efficacia della suddetta sanatoria è subordinata al rispetto delle seguenti **2 condizioni**:

- sottoscrizione, da parte del lavoratore, di un **atto di conciliazione**, anche presso le Commissioni di certificazione.

 Il suddetto atto di conciliazione è finalizzato alla rinuncia, da parte del lavoratore coinvolto, a qualsiasi pretesa riguardante la precedente qualificazione del rapporto di lavoro;

- **divieto di recesso** dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nei **12 mesi successivi** all'assunzione, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

### **SOPPRESSIONE DELLE ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO**

L'art. 53 del Decreto in esame modifica l'art. 2549, C.c., relativo alla disciplina dell'associazione in partecipazione, tramite la sostituzione de comma 2 prevedendo l'esclusione dall'ambito delle associazioni in partecipazione degli **apporti di lavoro nel caso in cui l'associato sia una persona fisica**.

Di fatto quindi, **a decorrere dal 25.6.2015**, non è più possibile stipulare contratti di associazione in partecipazione con **associati persone fisiche con apporto, esclusivo o parziale, di lavoro**.

I contratti di associazione in partecipazione in atto alla predetta data sono considerati **legittimi "fino alla loro cessazione"** anche se relativi all'apporto di lavoro da parte dell'associato.

Associazione in partecipazione dal 25.6.2015	Associato	
	Persona fisica	Soggetto diverso da persona fisica
Con apporto di <b>lavoro</b>	<b>NO</b>	SI
Con apporto di <b>capitale</b>	SI	SI
Con apporto <b>misto</b> (lavoro / capitale)	<b>NO</b>	SI

## SCADENZARIO

### Mese di AGOSTO

Per effetto della “Proroga di Ferragosto” introdotta “a regime” gli **adempimenti fiscali ed i versamenti** che **scadono nel periodo 1.8 – 20.8 di ogni anno** possono essere **effettuati entro il 20.8** dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

#### Giovedì 20 agosto

<b>MOD. UNICO 2015</b> <b>PERSONE FISICHE</b>  <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b>	Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2014 con maggiorazione dell'1,60% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRPEF (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2014);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2014 e acconto 2015);</li> <li>• imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (5%, saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2014 da quadro EC;</li> <li>• cedolare secca (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a €300.000;</li> <li>• IVIE (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> </ul>
<b>MOD. UNICO 2015</b> <b>PERSONE FISICHE</b>  <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IVAFE (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• contributi IVS (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• contributi previdenziali geometri (saldo 2014 e acconto 2015).</li> </ul>
<b>MOD. UNICO 2015</b> <b>SOCIETÀ DI PERSONE</b>  <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b>	Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2014 con maggiorazione dell'1,60% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014; rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2014 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<b>MOD. UNICO 2015</b> <b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED</b> <b>ENTI NON COMMERCIALI</b>  <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b>	Termine entro il quale effettuare, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2014 con maggiorazione dell'1,60% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014; rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2014 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>

<b>MOD. IRAP 2015</b> <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , dell'IRAP (saldo 2014 e primo acconto 2015) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO</b> <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2014 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
<b>DIRITTO ANNUALE CCIAA</b> <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , del diritto CCIAA 2015 (codice tributo 3850).
<b>MOD. UNICO 2015</b> <b>MOD. IRAP 2015</b> <b>DIRITTO ANNUALE CCIAA</b> <b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</b> <b>BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI</b>	Termine entro il quale effettuare, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che <b>hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni</b> per particolari esigenze ex art. 2364, Codice civile (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2014 con maggiorazione dell'1,60% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014; rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2014 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• diritto CCIAA 2015 (codice tributo 3850).</li> </ul>
<b>IVA</b> <b>CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>IVA</b> <b>LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF</b> <b>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>

<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della seconda rata fissa per il 2014 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 23,50% o 30,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a €5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 23,50% o 30,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento terza rata premio INAIL regolazione 2014 / anticipo 2015 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

**Martedì 25 agosto**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).
--	---

**Lunedì 31 agosto**

<b>IVA ACQUISTI DA SAN MARINO</b>	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a luglio. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.